



International Broker

PROCEDURA OPERATIVA DI SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE

(art. 11, comma 1, lett. g) del Regolamento IVASS n. 44/2019)

1. SCOPO

La presente procedura regola e descrive la sequenza delle operazioni e i relativi flussi di dati ed informazioni scambiati tra i vari attori coinvolti nella segnalazione di un'operazione sospetta, a partire dalla rilevazione dell'operazione sino all'eventuale trasmissione alla Unità di Informazione Finanziaria (di seguito "UIF") o al Responsabile della Segnalazione delle Operazioni Sospette della Compagnia di riferimento.

La procedura si applica a CSA Consulenze & Soluzioni Aziendali S.r.l. e viene trasmessa anche a tutti i dipendenti e collaboratori.

Secondo quanto disposto dall'art.12, comma 4, lettera a) del Provvedimento IVASS n.111 del 13 luglio 2021 (*"Disposizioni sulle procedure di mitigazione del rischio di riciclaggio per individuare i requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali i soggetti obbligati istituiscono la funzione antiriciclaggio e di revisione interna, nominano il titolare della funzione antiriciclaggio e di revisione interna e il responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette, emanate ai sensi dell'articolo 7, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in attuazione dell'articolo 16, comma 2 del medesimo decreto legislativo"*), che richiama a sua volta l'art.11, comma 1 lettera g) del Regolamento IVASS n. 44 del 12 febbraio 2019 (*"recante disposizioni attuative volte a prevenire l'utilizzo delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela"*) CSA Consulenze & Soluzioni Aziendali S.r.l. definisce una procedura, articolata secondo il principio di proporzionalità, in materia di segnalazione di operazioni sospette in grado di:

- i. garantire certezza di riferimento, omogeneità di comportamento, applicazione generalizzata all'intera struttura, pieno utilizzo delle informazioni rilevanti e ricostruibilità dell'iter valutativo,
- ii. assicurare la massima riservatezza della segnalazione nonché strumenti, anche informatici, per rilevare le operazioni anomale".

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura si applica indistintamente **a tutto il personale di** CSA Consulenze & Soluzioni Aziendali S.r.l., compresi i collaboratori.

3. DEFINIZIONI

- **Infostat:** portale web di proprietà della Banca d'Italia progettato per offrire supporto alle attività di predisposizione e trasmissione delle segnalazioni destinate alla Banca d'Italia stessa, ivi comprese le segnalazioni di operazioni sospette.



International Broker

- **Operazione Sospetta:** una singola transazione o un insieme di transazioni (compresa la sottoscrizione di una polizza) per le quali il broker sa, sospetta o ha motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi del decreto antiriciclaggio
- **Responsabile per le segnalazioni delle operazioni sospette (Responsabile SOS):** il legale rappresentante della società (in questo caso della Compagnia) ovvero un altro soggetto delegato dall'organo amministrativo appartenente al personale della società (in questo caso della Compagnia), sentito l'organo di controllo, esamina le segnalazioni di operazioni sospette ricevute e trasmette alla UIF le segnalazioni ritenute fondate.
- **Unità d'Informazione Finanziaria (UIF):** l'unità di intelligence finanziaria (Financial Intelligence Unit) Italiana, autorità nazionale indipendente con funzioni di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, istituita ai sensi del D. Lgs. n. 231/2007 in regime di autonomia operativa e gestionale presso la Banca d'Italia.

4. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 *“Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”*;
- Decreto legislativo 90 del 25 maggio 2017 *“Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006. (17G00104)”*.
- Regolamento n. 44 del 12 febbraio 2019 IVASS *“Recante disposizioni attuative volte a prevenire l'utilizzo delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.”*;
- Provvedimento n. 111 del 13 luglio 2021 IVASS *“Disposizioni sulle procedure di mitigazione del rischio di riciclaggio per individuare i requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali i soggetti obbligati istituiscono la funzione antiriciclaggio e di revisione interna, nominano il titolare della funzione antiriciclaggio e di revisione interna e il responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette, emanate ai sensi dell'articolo 7, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in attuazione dell'articolo 16, comma 2 del medesimo decreto legislativo.”*



International Broker

- Provvedimento del 12 maggio 2023 dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia *"Recante gli indicatori di anomalia"*

5 DISPOSIZIONI OPERATIVE

Il processo di segnalazione delle operazioni sospette si articola secondo due modalità operative alternative:

- quando non sia stata individuata la Compagnia di riferimento per l'operazione sospetta – tipicamente poiché il broker si trova nella prima di negoziazione, quando ha contatti solo con il cliente – l'operazione ritenuta sospetta deve essere segnalata all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF);
- comunicazione alla Compagnia di riferimento, eventualmente tramite il Responsabile per la Segnalazione delle Operazioni Sospette;

5.1 Segnalazione all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF)

Qualunque dipendente o collaboratore di CSA Consulenze & Soluzioni Aziendali S.r.l. (con particolare riguardo ai soggetti che abbiano un contatto diretto col Cliente per attività correlate alla gestione delle polizze vita), ha l'obbligo di segnalare Unità di Informazione Finanziaria (UIF) che si sia verificata un'operatività potenzialmente sospetta, sulla base degli indicatori e sub-indicatori descritti nell'[ALLEGATO 1](#) della presente procedura.

Effettuate le proprie valutazioni sulla base dei predetti indicatori, il dipendente o collaboratore di CSA Consulenze & Soluzioni Aziendali S.r.l. deve decidere se procedere alla segnalazione oppure no.

Ferma restando la necessità di valutare caso per caso la natura dell'operazione, non costituiscono di per sé elementi sufficienti per inviare una segnalazione o ritenere che la stessa non sia dovuta:

- a) la mera decisione di chiudere una polizza, o rifiutarne la sottoscrizione, anche da parte del soggetto cui è riferita l'operatività;
- b) la mera ricezione di una richiesta di informazioni o notizia di attività in corso da parte dell'Autorità giudiziaria o degli Organi investigativi o di accertamenti di natura fiscale o tributaria;
- c) la mera ricorrenza di comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia o nei sub-indici;
- d) la richiesta di pagare i premi delle polizze con denaro contante, anche se reiterate.

Nel caso in cui si decida di **procedere**, la segnalazione deve essere inviata senza ritardo alla UIF tramite il portale Infostat¹ di Banca d'Italia (previa iscrizione allo stesso, al fine di

¹ <https://infostat.bancaditalia.it>



International Broker

ottenere le necessarie credenziali autorizzative per poter operare sul portale) corredata di tutti gli elementi richiesti dal portale stesso;

La segnalazione dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

- **Numero di polizza** cui si riferisce l'operatività sospetta (se disponibile: nel caso in cui l'operazione sospetta si sia verificato prima della stipula della polizza ovviamente questa informazione non dev'essere fornita);
- **Generalità del soggetto al quale si riferisce l'operazione:** cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, estremi documento identificativo, indirizzo, attività lavorativa svolta/precedente attività;
- **Importo e data dell'operazione:** data della sottoscrizione, del versamento del premio o della liquidazione;
- **Descrizione dell'operazione sospetta;**
- **Descrizione dei motivi del sospetto:** se il sospetto è desunto sulla base di uno o più indicatori (o sub-indici) di anomalia di cui all'allegato 1 riportarne il riferimento;
- **Eventuali note aggiuntive.**

5.2 Comunicazione alla Compagnia, eventualmente tramite il Responsabile operazioni sospette

Qualunque dipendente o collaboratore di CSA Consulenze & Soluzioni Aziendali S.r.l. (con particolare riguardo ai soggetti che abbiano un contatto diretto col Cliente per attività correlate alla gestione delle polizze vita), ha l'obbligo di comunicare alla Compagnia di riferimento, eventualmente tramite il Responsabile delle Operazioni Sospette (attenzione: NON alla Funzione Antiriciclaggio²), che si sia verificata un'operazione ritenuta potenzialmente sospetta, sulla base degli indicatori e sub-indicatori descritti nell'ALLEGATO 1 della presente procedura.

La comunicazione potrà essere effettuata, senza ritardo, seguendo le istruzioni fornite dalla Compagnia interessata.

In mancanza di istruzioni, la segnalazione dovrà essere effettuata a mezzo pec, all'indirizzo pec della Compagnia di riferimento.

² Nella maggior parte delle Compagnie le due funzioni coincidono ma la norma consente la disgiunzione delle due funzioni, specie nei casi, non infrequenti, in cui la F.A. viene esternalizzata e il Responsabile S.O.S è necessariamente interno alla Compagnia



International Broker

6 OBBLIGO DI RISERVATEZZA E DIVIETO DI COMUNICAZIONE

Per quanto riguarda l'identità delle persone coinvolte nel processo di segnalazione, è essenziale garantire la massima riservatezza al fine di prevenire possibili conseguenze negative per loro.

A questo scopo, la segnalazione inviata all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) non contiene alcun riferimento al nome della persona fisica che ha effettuato la segnalazione. Inoltre, gli organi investigativi che ricevono la segnalazione dalla UIF sono tenuti a escludere qualsiasi menzione dell'intermediario che ha trasmesso la segnalazione nella relativa denuncia inviata all'autorità giudiziaria.

Unicamente all'autorità giudiziaria è conferito il diritto di richiedere, tramite decreto motivato, l'identità della persona che ha effettuato la segnalazione. Tale misura è circoscritta a situazioni eccezionali, poiché il giudice deve considerare l'acquisizione di queste informazioni *"essenziale ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede"*.

Inoltre, coloro che effettuano la segnalazione e chiunque ne sia a conoscenza sono tenuti a non divulgare la segnalazione o il suo contenuto, salvo nei casi contemplati dall'articolo 36, comma 2, del D. Lgs. 231/2007.

La violazione di questo divieto di comunicazione è soggetta a sanzioni penali.

In relazione a ciò, anche la Compagnia ed i Responsabili delle Operazioni Sospette devono assicurare il rispetto degli obblighi di riservatezza mantenendo le informazioni in forma anonima e, quando possibile, aggregata.

7 ALLEGATI

1. "Indicatori di anomalia validi per i broker assicurativi";



International Broker

ALLEGATO 1

INDICATORI DI ANOMALIA VALIDI PER I BROKER ASSICURATIVI

NOTA 1: dove, negli indicatori di anomalia, si fa riferimento a Paesi terzi ad alto rischio (inseriti in *black list* e *grey list*)³ ci si riferisce ai seguenti: Afghanistan, Angola, Isole Vergini Britanniche, Bolivia, Camerun, Congo (Repubblica Democratica), Costa d'Avorio, Haiti, Iran, Kenia, Laos, Libano, Mali, Monaco, Birmania, Nepal, Corea del Nord, Russia, Sudan del Sud, Siria, Trinidad e Tobago, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Yemen

NOTA 2: dove, negli indicatori di anomalia, si parla di “*soggetto cui è riferita l’operatività*” (o, più genericamente, di “*soggetto*”) ci si riferisce a: il cliente, l’esecutore, il titolare effettivo della polizza o dell’operazione, nonché il beneficiario della prestazione assicurativa.

SEZIONE A: COMPORTAMENTO DEL CLIENTE

1. Il soggetto cui è riferita l’operatività si rifiuta di o si mostra ripetutamente riluttante a fornire le informazioni o i dati ordinariamente richiesti e intende svolgere operatività che, per caratteristiche o importi, risulta inusuale, illogica o incoerente.

1.1. Il soggetto, a fronte della richiesta di esibire la documentazione o fornire le informazioni, rinuncia all’operatività o richiede di svolgerne una differente, soprattutto se quest’ultima comporta un aggravio di oneri a proprio carico.

1.2. Il soggetto si rifiuta o si mostra ripetutamente riluttante a fornire adeguate informazioni sullo scopo o sulla natura dell’operatività ovvero sull’origine delle disponibilità a essa riferibili, specie quando queste ultime provengono dall’estero e in particolare da paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata o sono ivi destinate.

1.3. Il soggetto, nei casi in cui è prevista l’ostensione della propria documentazione contabile o fiscale, si rifiuta o si mostra ripetutamente riluttante nel mostrarla ovvero ostacola l’acquisizione di elementi utili per le valutazioni del destinatario.

[OMISSIS]

1.5. Il soggetto omette di indicare l’esistenza di patti parasociali, di modifiche all’atto costitutivo del trust ovvero l’esistenza di *letters of wishes* del disponente, al fine di occultare o rendere comunque difficoltosa l’individuazione del titolare effettivo.

1.6. Il soggetto incaricato dell’amministrazione di attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero, specie se oggetto di procedimento di rimpatrio nell’ambito di programmi di regolarizzazione fiscale, si rifiuta o si mostra ripetutamente riluttante a fornire indicazioni necessarie all’individuazione del titolare effettivo delle medesime.

[OMISSIS]

³ Aggiornato al 19/06/2026.

Secondo il Regolamento UE 2024/1624, alla Commissione europea (CE) è conferito il potere di identificare paesi terzi al di fuori dell’UE / SEE (“paesi terzi ad alto rischio”) che presentano carenze strategiche significative nel loro dispositivo nazionale di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo (AML/CFT).

La Commissione europea aggiorna la sua lista più volte all’anno, spesso in linea con il calendario di aggiornamento del GAFI.



International Broker

2. Il soggetto cui è riferita l'operatività fornisce informazioni o documenti che appaiono non veritieri o che, anche a seguito di solleciti, risultano del tutto carenti, ovvero incoerenti tra loro o con l'operatività richiesta o eseguita e intende svolgere operatività che, per caratteristiche o importi, risulta inusuale, illogica o incoerente.

2.1. Il soggetto produce documenti che presentano elementi di evidente contraffazione inerenti: allo scopo o alla natura dell'operatività; all'attività esercitata; alla situazione economica, finanziaria e patrimoniale propria o, in caso di soggetto diverso da persona fisica, dell'eventuale gruppo di appartenenza; al potere di rappresentanza; all'identità dei delegati alla firma; alla struttura di proprietà o di controllo; all'origine delle disponibilità.

2.2. Il soggetto fornisce informazioni o documenti che risultano significativamente difforni, contraddittori o comunque non coerenti tra loro o con quelli eventualmente tratti da fonti affidabili e indipendenti (ad es. archivi camerati; albi ed elenchi; comunicazioni a qualsiasi titolo rese al pubblico; dati pubblicati in siti internet di organi o autorità pubbliche nazionali o estere con riguardo a eventi pregiudizievoli).

[OMISSIS]

3. Il soggetto cui è riferita l'operatività adotta un comportamento del tutto difforme da quello comunemente tenuto in casi analoghi e intende svolgere operatività che, per caratteristiche o importi, risulta inusuale, illogica o incoerente.

3.1. Il soggetto evita contatti diretti con il destinatario rilasciando deleghe o procure in modo frequente e incoerente con l'attività svolta

3.2. Il soggetto rilascia procure a gestire, amministrare o cedere beni a favore di persone a lui non collegate in un momento immediatamente successivo a quello in cui è entrato nella disponibilità dei medesimi beni.

[OMISSIS]

3.4. Il soggetto chiede che le comunicazioni a esso rivolte siano trasmesse a un recapito diverso da quello indicato (ad es. residenza, domicilio, indirizzo di posta elettronica, numero di cellulare, applicazione web o mobile o altro strumento di comunicazione a distanza) o che risulta inesistente o fittizio ovvero varia molto frequentemente credenziali di identificazione, indirizzi IP o destinatario cui si rivolge.

3.5. Il soggetto è un'organizzazione non lucrativa o ente simile che presenta numerosi elementi coincidenti (ad es. indirizzi, numeri di telefono, dati identificativi degli esponenti, credenziali di identificazione, utilizzo del medesimo conto o strumento di pagamento) con quelli di altre organizzazioni o enti

3.6. Il soggetto pone ripetuti quesiti in ordine alle modalità di applicazione della normativa antiriciclaggio e antiterrorismo e cerca di indurre il destinatario a eludere tali presidi, anche tentando di stabilire relazioni eccessivamente confidenziali.

3.7. Il soggetto dimostra di essere privo delle caratteristiche, delle strutture (ad es. dotazione del personale non adeguata in termini quantitativi) o delle competenze tipiche del settore di attività di riferimento o di non esercitare alcuna effettiva attività in tale settore e richiede di effettuare un'operatività funzionale all'esercizio di un'impresa.

3.8. Il soggetto dimostra di non avere adeguata conoscenza della natura, dell'oggetto, dell'ammontare o dello scopo dell'operatività che intende svolgere e non appare interessato ad avere informazioni con riguardo alle transazioni, alle caratteristiche o al valore dei beni o all'entità delle commissioni di intermediazione

3.9. Il soggetto risulta privo di conoscenze adeguate rispetto a operatività fondate su tecnologie informatiche, [...] effettuate con valute virtuali o realizzate mediante acquisto di strumenti finanziari o di prodotti di investimento assicurativi

[OMISSIS]



International Broker

3.11. Il soggetto fa riferimento ad altre persone per rispondere a richieste di chiarimenti e approfondimenti da parte del destinatario ovvero è spesso accompagnato da altri soggetti che appaiono estremamente interessati all'operatività e che sembrano etero-dirigerla (ad es. nel caso in cui il soggetto legge istruzioni da una nota o sembra controllato a vista da altre persone).

3.12. Il soggetto che intende svolgere l'operatività, specie a distanza, si avvale di un referente che non riveste ruoli formalizzati nell'attività o comunque non ha alcuna relazione nota con il soggetto stesso, ma mostra di avere interesse alle dinamiche imprenditoriali o comunque all'attività di quest'ultimo, canalizzando presso di sé la maggior parte delle interlocuzioni con il destinatario.

3.13. Il soggetto che intende svolgere l'operatività si avvale di un referente che riveste il medesimo ruolo per una molteplicità di altri soggetti, canalizzando presso di sé la maggior parte delle interlocuzioni con il destinatario in modo da sembrare il titolare effettivo dell'operatività, specie nello svolgimento di operazioni di investimento.

[OMISSIS]

4. Il soggetto diverso da persona fisica cui è riferita l'operatività è caratterizzato da assetti proprietari, manageriali e di controllo artificialmente complessi ovvero opachi e intende svolgere operatività che, per caratteristiche o importi, risulta inusuale, illogica o incoerente.

4.1. Il soggetto è caratterizzato da strutture opache ovvero si avvale di società con catene partecipative o assetti che rendono difficile l'identificazione o la verifica dell'identità del titolare effettivo, nelle quali sono presenti, a titolo esemplificativo, trust, fiduciarie, fondazioni, *international business company*, specie se costituite in paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata.

4.2. Il soggetto è caratterizzato da ripetute e improvvise modifiche nell'assetto proprietario, manageriale o di controllo.

4.3. Il soggetto è di recente costituzione o operativo a seguito di un periodo di inattività o versa in difficoltà economica o finanziaria e presenta amministratori o soci di maggioranza, che per il profilo soggettivo (ad es. età, assenza delle cognizioni normalmente attese per l'attività esercitata, residenza o sede in paesi o località diversi da quelli in cui ha sede ovvero opera l'impresa) appaiono come meri prestanome.

4.4. Il soggetto presenta strutture di gruppo artificialmente complesse e articolate, anche in relazione alla distribuzione delle partecipazioni e alla dislocazione all'estero di una o più società.

5. Il soggetto cui è riferita l'operatività è noto per il coinvolgimento in procedimenti penali o di prevenzione (in corso o che si sono conclusi nei suoi confronti con provvedimenti sfavorevoli) o per essere destinatario di connesse misure personali o patrimoniali ovvero gravato da eventi pregiudizievoli (quali ipoteche, protesti o procedure concorsuali), ovvero è notoriamente contiguo (per vincoli di parentela, affinità, convivenza, relazioni d'affari o altre connessioni note) a soggetti sottoposti a misure della specie ovvero opera ricorrentemente con controparti note per le medesime circostanze, laddove i procedimenti, le misure o gli eventi pregiudizievoli siano comunque di epoca relativamente recente rispetto alla valutazione compiuta dal destinatario, ovvero presenta un dubbio profilo reputazionale in relazione ad altre notizie pregiudizievoli e aggiornate (ad es. assenza di prescritte autorizzazioni) desumibili da fonti informative indipendenti e affidabili, e intende svolgere operatività che, per caratteristiche o importi, risulta inusuale, incoerente o illogica.



International Broker

5.1. Operatività realizzata con uno strumento di segregazione patrimoniale (ad es. trust) utilizzato da parte di un soggetto che risulta sottoposto a procedimento penale, a misure di prevenzione o a provvedimento di sequestro, soprattutto se il ricorso allo strumento sia avvenuto in costanza o in data prossima all'attività criminosa.

5.2. Il soggetto o persone fisiche a questi strettamente collegate risultano sottoposti a procedimento penale, a misure di prevenzione o a provvedimento di sequestro e richiedono la consegna o il trasferimento delle disponibilità a essi riferibili (ad es. la liquidazione di polizza assicurativa), soprattutto se a favore di terzi o verso l'estero.

5.3. Il soggetto risulta sottoposto a procedimento penale, a misure di prevenzione o a provvedimento di sequestro e ordina rilevanti bonifici in favore di società di gestione di sistemi di cash back apparentemente connessi a contratti di convenzione commerciale che prevedono l'erogazione di servizi non coerenti con l'attività del soggetto, offrendo agli aderenti servizi non coerenti con la sua attività.

5.4. Il soggetto o le sue controparti sono note per lo svolgimento di attività riservate in assenza delle prescritte autorizzazioni, specie se vengono in rilievo per ripetuti trasferimenti di fondi per la realizzazione di apparenti obiettivi di investimento.

5.5. Il soggetto o persone fisiche a questi strettamente collegate risultano sottoposti a procedimento penale, a misure di prevenzione o a provvedimento di sequestro e acquistano immobili o beni aziendali, aziende o rami d'azienda, anche nell'ambito di operazioni straordinarie, da società in difficoltà economica o finanziaria o gravata da pendenze tributarie per importi ingenti.

6. Il soggetto cui è riferita l'operatività ha residenza, cittadinanza o sede in paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata ovvero disponibilità finanziarie nei medesimi paesi o aree, ovvero opera con controparti ivi situate e intende svolgere operatività che, per caratteristiche o importi, risulta inusuale, incoerente o illogica.

[OMISSIS]

6.2. Il soggetto richiede di acquistare strumenti finanziari (ad es. polizze vita), con provvista proveniente da intermediari insediati in paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata ovvero in nome o per conto di soggetti residenti in tali paesi o aree.

6.3. Il soggetto residente in paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata ha importanti connessioni con il territorio italiano (ad es. la disponibilità di abitazione permanente, lo stabilimento del proprio centro d'interessi personali o economici o il soggiorno abituale nel territorio italiano) tali da far ritenere dubbia l'effettività della residenza stessa.



International Broker

7. Il soggetto cui è riferita l'operatività è una persona politicamente esposta o è noto per ricoprire un grado apicale in un ente di natura pubblica o con finalità pubbliche o in società da questo controllate ovvero è noto per essere collegato (ad es. per vincoli di parentela, affinità, convivenza, relazioni d'affari o altre connessioni) a colui che ricopre il predetto grado apicale e intende svolgere operatività ovvero è beneficiario di operazioni che, per caratteristiche o importi, risultano inusuali, incoerenti o illogiche.

7.5 Il soggetto intende svolgere direttamente o indirettamente un'operatività funzionale esclusivamente a effettuare trasferimenti di importo complessivamente rilevante da o per l'estero.

7.6. Il soggetto assume partecipazioni o altri ruoli all'interno di società che in un breve arco temporale sono interessate da circostanze (ad es. ricezioni di licenze o autorizzazioni pubbliche) che ne aumentano considerevolmente il valore economico.

7.7. Il soggetto effettua operazioni di natura finanziaria (ad esempio acquisto di polizze vita) utilizzando risorse di terzi, in presenza di relazioni d'ufficio o professionali con questi ultimi, o ricorrendo a eccessive dilazioni di pagamento del premio tali da far supporre che la corresponsione del medesimo possa non essere effettuata.

8. Il soggetto cui è riferita l'operatività è un ente di natura pubblica o con finalità pubbliche ovvero un ente riconducibile a una persona politicamente esposta o a un soggetto noto per rivestire un grado apicale nel medesimo ente o in società da questo controllate ovvero è noto per essere collegato (ad es. per vincoli di parentela, affinità, convivenza, relazioni d'affari o altre connessioni note) a colui che riveste il predetto grado apicale ovvero è riconducibile a partiti o movimenti politici e intende svolgere operatività che, per caratteristiche o importi, risulta inusuale, incoerente, illogica o non consentita dalla normativa vigente

8.4. Il soggetto sottoscrive investimenti o disinvestimenti di natura mobiliare o immobiliare (es. polizze vita) che presentano un rapporto rischio/rendimento non in linea con il proprio profilo o una configurazione economicamente o finanziariamente illogica o comunque svantaggiosa.



International Broker

SEZIONE B: OPERATIVITÀ

9. Operatività che, per caratteristiche o importi, risulta non coerente con l'attività svolta ovvero con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, tenuto anche conto, in caso di soggetto diverso da persona fisica, del relativo gruppo di appartenenza.

9.1. Operazioni di importo complessivo rilevante (polizze vita) richieste da soggetto che non risulta svolgere alcuna attività economicamente rilevante ovvero che versa in significativa difficoltà economica o finanziaria o che comunque presenta un ridotto profilo economico-patrimoniale (ad es. con fatturato limitato, capitale sociale o patrimonio netto minimo o negativo), anche desumibile dalle dichiarazioni fiscali.

9.2. Operatività ripetuta o di importo complessivo rilevante, a valere su rapporti riferibili a nominativi, specie se amministratori di imprese, di età particolarmente giovane o molto avanzata (ad es. minore di 25 anni o maggiore di 75) o a soggetti incapaci di agire.

9.3. Utilizzo di rapporti intestati a imprese o enti da parte di soci, amministratori, dipendenti o delegati, ovvero di loro familiari, per svolgere operatività non riconducibili all'attività dell'impresa o dell'ente, specie se in contanti o di importo complessivo rilevante.

9.4. Utilizzo di rapporti intestati a persone fisiche (soci, amministratori, dipendenti, delegati o clienti, ovvero a loro familiari) per svolgere operatività nell'interesse di imprese o di enti, specie se in contanti o di importo complessivo rilevante.

[OMISSIS]

9.6. Ricorrenti flussi finanziari da o verso l'estero, specie se di importo complessivo rilevante, riconducibili a soggetti che operano prevalentemente in ambito domestico e che non effettuano movimentazioni riconducibili ad attività commerciale o d'impresa (ad es. pagamento di stipendi e imposte).

[OMISSIS]

9.10. Stipula di polizza assicurativa che prevede la corresponsione di importi incoerenti rispetto al profilo o all'attività del contraente

[OMISSIS]

9.15. Rapporti finanziari (polizze) intestati a soggetti censiti come "famiglie consumatrici" che presentano una movimentazione manifestamente non riconducibile alla sfera personale per volumi o modalità operative ovvero attraverso i quali si utilizzano crediti vantati nei confronti dei debitori anche prima dell'effettiva disponibilità e scadenza dei crediti stessi (ad es. rapporti di "portafoglio commerciale").

[OMISSIS]

10. Operatività che, per caratteristiche o importi, risulta inusuale rispetto a quella comunemente svolta in casi analoghi ovvero è effettuata con modalità o strumenti diversi da quelli normalmente utilizzati per lo svolgimento della professione o dell'attività, soprattutto se contraddistinta da elevata complessità.

10.2 Estinzione anticipata di una relazione contrattuale (ad es. una polizza vita), specie se a breve distanza dalla stipula, accompagnata dalla richiesta di liquidazione di somme di importo rilevante in contanti o a favore di un terzo o all'estero.

[OMISSIS]

10.7. Operatività per importi rilevanti la cui disponibilità è giustificata da asserite vincite al gioco ovvero da donazioni o lasciti ereditari ovvero da prestiti concessi da nominativi apparentemente prive di legami con il soggetto.

[OMISSIS]



International Broker

11. Operatività che, per caratteristiche o importi, risulta avere configurazione illogica, soprattutto se economicamente o finanziariamente svantaggiosa per il soggetto.

[OMISSIS]

11.2. Operatività priva di convenienza finanziaria che prescinde da qualsiasi valutazione connessa a rischi e oneri complessivi, specie qualora la finalità o il risultato sia quello di trasferire disponibilità economiche all'estero o a favore di terzi.

11.3. Operatività richiesta o eseguita in tempi particolarmente ristretti a prescindere da qualsiasi valutazione connessa ai rischi e alle relative condizioni economiche, specie se svantaggiose per il soggetto.

11.4. Acquisti o vendite di diritti o beni (ad esempio strumenti finanziari come polizze vita del ramo terzo) a un prezzo significativamente sproporzionato rispetto al valore o alle quotazioni di mercato o al prevedibile valore di stima, specie se il soggetto mostra di non avere considerato la qualità o le caratteristiche del bene.

[OMISSIS]

11.7. Operatività, anche non fiscalmente rilevante, che determina una significativa perdita economica per il soggetto, a favore di un'unica controparte o di un limitato numero di controparti.

[OMISSIS]

12. Operatività frequente o per importi complessivi rilevanti svolta da un soggetto in nome o a favore di terzi ovvero da terzi in nome o a favore di un soggetto qualora non risultano rapporti personali, professionali, commerciali o finanziari tra le parti.

12.1. Rilascio di deleghe a operare su rapporti intestati a soggetti diversi da persone fisiche in favore di nominativi che non risultano detenere cariche o partecipazioni negli stessi ovvero che non siano collegati in ragione di rapporti lavorativi o professionali.

12.2. Richiesta di svolgere operatività da parte di uno o più delegati che, per le caratteristiche o le finalità delle transazioni, non risultano ricollegabili all'attività svolta dal soggetto.

[OMISSIS]

12.15. Acquisto di rilevanti quantità di strumenti finanziari (polizze vita del ramo terzo) con successiva richiesta di intestazione degli stessi a soggetti terzi, specie se tra loro collegati.

[OMISSIS]

13. Operazioni ripetute, artificiosamente frazionate o di importo complessivo rilevante, effettuate con strumenti che appaiono inusuali, non coerenti con l'attività svolta o con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, tenuto anche conto, in caso di soggetto diverso da persona fisica, del relativo gruppo di appartenenza.

13.1. Richiesta di modificare le modalità di pagamento già convenute, prevedendo il ricorso a mezzi di pagamento non appropriati o diversi da quelli comunemente utilizzati in casi analoghi

13.6. Acquisti frequenti di strumenti finanziari (ad es. polizze vita), per importi complessivi rilevanti, seguiti a breve distanza di tempo da operazioni di disinvestimento ovvero di trasferimento a terzi.

[OMISSIS]



International Broker

14. Operatività in titoli e strumenti non dematerializzati, al portatore o all'ordine che, per modalità, frequenza e importi, risulta incoerente rispetto al profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, tenuto anche conto, in caso di soggetto diverso da persona fisica, del relativo gruppo di appartenenza, in particolare se caratterizzata dal ricorso a titoli che presentino anomalie formali ovvero artificiosamente frazionata

[OMISSIS]

14.9. Frequenti accrediti o addebiti realizzati con una pluralità di assegni per importi singolarmente inferiori al limite previsto dalla legge per l'apposizione della clausola di non trasferibilità o a cifra tonda oppure emessi con la clausola "me medesimo".

14.10. Versamento o presentazione di titoli, specie se di importo rilevante, che presentano una pluralità di girate poco leggibili, "segni" (ad es. simboli, sigle, cifre) indicativi di passaggi del titolo tra più soggetti ovvero l'inserimento del beneficiario successivamente all'emissione da persona diversa dal traente/emittente, come da confronto con la firma di girata.

[OMISSIS]

14.12. Movimentazione del rapporto che presenta un elevato numero di assegni non utilizzati a vario titolo (annullati, smarriti, distrutti, rubati o comunque non presentati per l'incasso) rispetto al totale degli assegni richiesti.

14.13. Versamento di assegni circolari o vaglia cambiari emessi in data molto precedente, specie se sia richiesta l'emissione di nuovi assegni circolari ovvero il prelevamento della somma, o di parte di essa, in contanti

14.14. Frequenti pagamenti tardivi di assegni emessi senza provvista al fine di evitare l'iscrizione nella Centrale d'Allarme Interbancaria, con quietanza di pagamento firmata e autenticata da parte di creditori ricorrenti

[OMISSIS]

19. Operatività attinente a polizze assicurative nei rami vita che per caratteristiche, frequenza, importi, scopo dichiarato ovvero per il coinvolgimento o l'intervento di terzi, risulta incoerente con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, ovvero, nel caso di soggetto diverso da persona fisica, del gruppo di appartenenza, oppure risulta inusuale o illogica.

19.1. Operatività di rilevante ammontare non adeguata all'età, alla professione, al reddito, al profilo o alle condizioni di salute del soggetto.

19.2. Designazione di uno o più beneficiari ovvero cambi di contraenza in favore di soggetti con i quali non intercorrono rapporti di parentela o legami affettivi evidenti, specie se per polizze di importo complessivamente rilevante.

19.3. Cambi di contraenza in cui il corrispettivo della cessione o il valore della controprestazione dovuta dal cessionario al cedente sono discosti dall'ultimo valore di riscatto del contratto.

[OMISSIS]

19.5. Stipula di più polizze assicurative sulla vita della medesima persona, in un arco temporale ristretto, presso la medesima Compagnia o presso più Compagnie attraverso il medesimo intermediario assicurativo.

19.6. Stipula di polizze con premio di importo rilevante e finalità previdenziale da parte di soggetto in difficoltà economica o finanziaria.



International Broker

19.7. Stipula di polizze di tipo “*unit linked*” o “*index linked*” che danno luogo all’investimento, in tutto o in parte, in strumenti finanziari in precedenza di proprietà del soggetto o nei quali il soggetto non può investire in via diretta in quanto non in possesso dei prescritti requisiti patrimoniali o professionali, specie se i fondi impiegati per la sottoscrizione sono detenuti presso operatori con sede in paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata ovvero la gestione patrimoniale dei fondi interni dedicati alla polizza viene affidata a tali operatori dalla Compagnia su mandato vincolante del contraente.

19.8. Polizze in cui i medesimi soggetti assumono di volta in volta posizioni diverse, non basate su rapporti di parentela o su legami affettivi evidenti (ad es. il contraente/assicurato di una polizza è il beneficiario di un'altra in cui figura come contraente/assicurato il beneficiario della prima polizza).

19.9. Richiesta di prestito su una o più polizze, specie se a premio unico di importo rilevante in data prossima a quella di stipula, che comporti l'accettazione di condizioni del prestito non convenienti ovvero l'erogazione del prestito stesso a favore di un soggetto terzo.

19.10. Pagamento del premio effettuato da un soggetto terzo privo di legami affettivi o professionali con il contraente.

19.11. Cambi del contraente o del beneficiario poco dopo la stipula della polizza ovvero poco prima del pagamento della prestazione.

19.12. Cambi del contraente o del beneficiario di una polizza assicurativa stipulata da società o da altri enti dotati di personalità giuridica in favore del titolare effettivo o degli esponenti della società o dell'ente.

19.13. Cambio del beneficiario di una polizza assicurativa in cui il contraente è una persona in età avanzata (ad es. maggiore di 75 anni), specie se, a seguito della variazione, interviene la richiesta di liquidazione (recesso o riscatto).

19.14. Richiesta di liquidazione di polizza derivante da recesso o da riscatto nei mesi immediatamente successivi alla sottoscrizione o a versamenti aggiuntivi, a favore di un terzo o, se a condizioni sfavorevoli, a favore dello stesso contraente.

[OMISSIS]

19.16. Costituzione di pegno su polizze vita a garanzia di un prestito erogato a un soggetto diverso dal contraente, specie se per importi rilevanti.

19.17. Richiesta di liquidazione delle prestazioni, in assenza di specifica previsione, in paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata.

19.18. Esercizio del diritto di recesso su polizze assicurative a premio unico di rilevante importo ovvero per le quali è stato pagato un primo premio di rilevante importo

29. Operatività ripetuta o per importi rilevanti connessa con mandati fiduciari aventi a oggetto conti correnti, strumenti finanziari, polizze assicurative, crediti, beni immateriali o altri beni di elevato valore, che risulta incoerente con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, tenuto anche conto, in caso di soggetto diverso da persona fisica, del relativo gruppo di appartenenza, ovvero presenta una configurazione inusuale o illogica.

[OMISSIS]

29.7. Operazioni di investimento in beni immateriali (ad es. marchi, brevetti o disegni e modelli) o attività finanziarie complesse (ad es. polizze assicurative a elevato contenuto finanziario) formalmente intestate a società fiduciarie estere o ad altri enti interposti (ad es. società di cartolarizzazione estere, trust, fondazioni) ma di cui è nota la riconducibilità a soggetti residenti in Italia



International Broker

[OMISSIS]

29.9. Ripetute operazioni di disinvestimento di attività finanziarie complesse (ad es. riscatti anche parziali di polizze a elevato contenuto finanziario) seguite, dopo breve tempo, dalla revoca del mandato fiduciario e dal trasferimento del saldo a favore di soggetto diverso dal fiduciante.

29.10. Riscatto di polizza conferita in mandato fiduciario, se il controvalore transita su un conto intestato – anche fiduciariamente – a un soggetto diverso dal fiduciante

[OMISSIS]

SEZIONE C: FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO E A PROGRAMMI DI PROLIFERAZIONE DI ARMI DI DISTRUZIONE DI MASSA.

33. Operatività che, per il profilo dei soggetti coinvolti o le sue caratteristiche ovvero per il coinvolgimento di associazioni, fondazioni o organizzazioni non lucrative, appare riconducibile a fenomeni di finanziamento del terrorismo, anche sulla base di collegamenti geografici con aree considerate a rischio di terrorismo per la diffusa presenza di organizzazioni terroristiche o per situazioni di conflitto o instabilità politica.

[OMISSIS]

33.15. Trasferimenti di disponibilità di importo complessivo rilevante, in entrata o in uscita, da rapporti riconducibili ad associazioni, fondazioni o altre organizzazioni non lucrative di ispirazione ideologica (religiosa o politica), che risultano incongruenti rispetto all'attività dichiarata e alle dimensioni dell'ente, specie nel caso di operazioni con controparti collocate in aree geografiche a rischio di terrorismo o estranee agli ambiti di attività dell'ente